

TRIBUNALE DI LECCO

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex Art. 67 e ss. D.Lgs. nr.14 del 12/01/2019

per la sig. **GABRIELE RENDINA**

con l'Avv. Antonio Fiorito

in qualità di *advisor del debitore*

Gestore incaricato: Dott.ssa **Werthhammer Gaia**

SOMMARIO

	Pag.
PREMESSE.....	3
1. SULLE VICENDE CHE HANNO CAUSATO L'INDEBITAMENTO	5
2. SULL'INCOLPEVOLE INDEBITAMENTO DELLA RICORRENTE	6
3. INQUADRAMENTO DELLA MISURA INDIVIDUATA.....	7
4. SULLA VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEGLI ENTI FINANZIATORI.....	7
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE	11
5.1 Beni Immobili.....	11
5.2 Beni mobili registrati.....	11
5.3 Beni mobili – conti correnti – attività finanziarie.....	11
6. SITUAZIONE REDDITUALE.....	12
7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	12
8. ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE.....	13
9. SITUAZIONE DEBITORIA – PASSIVO ACCERTATO.....	14
10. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	15
10.1 Sulla previsione di interessi sul credito ipotecario.....	16
10.2 Riepilogo situazione debitoria.....	16
11. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	17
11.1 Pagamenti in prededuzione dal primo all'ottavo mese.....	18
11.2 Pagamenti in privilegio dal primo all'ottavo mese.....	18
11.3 Pagamenti in grado di privilegio e chirografo dal nono mese al termine.....	19
12. SULLA MORATORIA ULTRANNUALE DEI CREDITI PRIVILEGIATI.....	21
13. SUSSISTENZA REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA EX ART. 67 CCII.....	22
13.1 Requisiti soggettivi.....	23
13.2 Requisiti oggettivi.....	23
14. SPESE DELLA PROCEDURA.....	24
15. RISERVA DI MODIFICA E DI ULTERIORI PRODUZIONI DOCUMENTALI.....	24
CONCLUSIONI.....	24
ALLEGATI.....	26

Il sottoscritto Sig. Rendina Gabriele, nato a Milano (MI) il 09 maggio 1953 e residente a Crandola Valsassina alla Via San Giovanni n. 2A, codice fiscale RNDGRL53E09F205S, di seguito denominato anche “debitore”, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Antonio Fiorito in Roma, Viale dell’Oceano Indiano nr.100, pec: *antoniofiorito@ordineavvocatiroma.org*, come da allegata procura.

PREMESSE

1. L’istante intende avvalersi di una delle procedure previste dalla normativa sul sovraindebitamento e, in particolare, a fronte della sua situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, presentare **ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII**;
2. a causa di una serie di eventi eccezionali ed imprevedibili, infatti, si è purtroppo manifestato uno stato di crisi e di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o per il caso di crisi o insolvenza; tale circostanza non ha purtroppo reso possibile l’adempimento delle obbligazioni secondo le relative scadenze;
3. sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alle procedure di sovraindebitamento. L’istante, infatti:
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti di cui al Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. nr.14 del 12/1/2019) né a quelli della previgente L. 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della predetta legge, fornendo peraltro idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da documentazione allegata);
 - risulta versare in una condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a,c del citato D.Lgs. nr. 14 del 12/01/2019;

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
 - non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
 - dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti non risulta a suo carico alcun procedimento penale;
 - si è impegnato personalmente, mediante l'assistenza professionale prestata dall'avv. Antonio Fiorito, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Gestore nominato per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
4. sussistono, come si vedrà meglio nel prosieguo, i requisiti soggettivi di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII.;
 5. a causa della situazione di sovraindebitamento nella quale l'istante attualmente versa e di cui meglio si dirà nel corpo del ricorso, il medesimo ha depositato in data 11/10/2022 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi delle Camere di Commercio di Como – Lecco, Cremona, Milano Monza-Brianza Lodi, Pavia, Sondrio Varese per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII, alla quale è stato assegnato il n. 135/2022 nel Registro degli Affari ex art. 9 DM n. 202/2014;
 6. con provvedimento in data 12/10/2022 veniva nominata dal Referente dell'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como – Lecco, Cremona, Milano Monza-Brianza Lodi, Pavia, Sondrio Varese la Dott.ssa Gaia Werthhammer quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, la quale in data 13.10.2022 ha accettato l'incarico;
 7. a seguito di vari incontri, è stata consegnata tutta la documentazione utile al professionista nominato, il quale ha provveduto a redigere apposita relazione (**All. nr. 1**)

Tutto ciò premesso e considerato si

espone quanto segue

1. SULLE VICENDE CHE HANNO CAUSATO L'INDEBITAMENTO

Il Sig. Gabriele Rendina ha cessato la propria attività lavorativa come titolare della Società GR Consulting e risulta essere pensionato.

Nell'anno 2018, l'odierno ricorrente ha richiesto un mutuo per consolidamento debiti. I debiti pregressi erano iniziati anni prima causa una spesa imprevista per urgenti lavori di messa in sicurezza di una falda acquifera sotto l'immobile già di sua proprietà.

In quegli anni l'odierno ricorrente si è purtroppo trovato a dover fronteggiare da solo il mantenimento della famiglia composta da moglie e due figli studenti, uno dei quali universitario fuorisede a Milano.

La Società del Sig. Rendina, che fino al 2017 ha svolto considerevoli attività commerciali in Tunisia partecipando attivamente allo sviluppo di una fabbrica di principi attivi per medicinali e sviluppando accordi di business per diverse centinaia di migliaia di euro. Successivamente, a causa impreviste ragioni congiunturali locali - vedi ad esempio cambio valuta sfavorevole e difficoltà finanziarie dei progetti, si sono resi irrealizzabili gli accordi sottoscritti, causando un evidente crisi economica della Società con conseguente aumento debitorio.

Per tale ordine di motivi, il sig. Rendina è costretto ad attingere ad ulteriori prestiti ed alla cessione del quinto della pensione.

In conseguenza delle suesposte circostanze e motivazioni, il Sig. Rendina si è trovato a dover fronteggiare la già grave situazione economica della propria famiglia, causata sia dalle esigue entrate in rapporto alle esigenze del nucleo familiare che dalla precaria situazione societaria, eventi questi che hanno innescato in maniera sostanziale il sovraindebitamento, posto che non hanno consentito all'odierno istante di onorare gli impegni assunti con gli istituti di credito.

2. SULL'INCOLPEVOLE INDEBITAMENTO DEL RICORRENTE

Come noto, a seguito all'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza **il presupposto ostativo all'accoglimento della domanda non è più la colpa semplice, bensì la colpa grave del debitore.**

Secondo costante giurisprudenza, si configura un'ipotesi di colpa grave del debitore nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca nella piena consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.

Pertanto, il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del soggetto sovraindebitato a una delle procedure minori disciplinate dal CCII è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

In altri termini, il legislatore ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che **solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

Ebbene, alla luce dell'esposizione delle ragioni che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, è del tutto evidente che quest'ultimo, nel caso di specie, non ha assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità adempierle.

Non è possibile, quindi, ascrivere un'ipotesi di dolo o colpa grave al medesimo in relazione alla formazione del suo indebitamento.

Valga la pena richiamare, a supporto di quanto detto, le considerazioni formulate dall'OCC, Dott.ssa Werthhammer Gaia, nella relazione all'uopo offerta alla procedura, all'interno della quale si legge testualmente che **"Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa (per esempio: situazione che si è aggravata a causa del licenziamento,**

di una malattia sopravvenuta, del venir meno di altre fonti di reddito). [...] Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari (moglie casalinga e figlio studente) hanno aggravato.

3. INQUADRAMENTO DELLA PROCEDURA INDIVIDUATA

Alla luce della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente - la quale verrà più approfonditamente rappresentata nel prosieguo dell'atto - e in considerazione della natura del debito maturato dal medesimo, l'*advisor* del ricorrente, in piena sintonia con il gestore della crisi incaricato, ha individuato la procedura disciplinata agli artt. 67 CCII e ss. quale misura più idonea ai fini della composizione della crisi da sovraindebitamento del sig. Rendina.

A ben vedere, infatti, nel caso di specie:

- non sussistono i presupposti per accedere al Concordato Minore, tanto in continuità, quanto nella forma liquidatoria, attesa la natura consumeristica della debitoria dell'istante;
- non appare opportuno il ricorso alla liquidazione controllata ex artt. 268 e ss CCII, atteso che il ricorrente percepisce una pensione tale da consentire un soddisfacimento del ceto creditorio non inferiore all'alternativa liquidatoria;
- non sussistono le condizioni per richiedere il beneficio dell'esdebitazione ex artt. 283 CCII e ss. atteso che il ricorrente percepisce una pensione ed è titolare di un compendio immobiliare.

4. SULLA VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEI SOGGETTI FINANZIATORI

Ferme ed impregiudicate le osservazioni formulate nel punto precedente in ordine all'insussistenza di profili di colpevolezza del ricorrente relativamente alla genesi del suo indebitamento, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Giudicante la condotta posta in essere dagli intermediari finanziari nella vicenda che ci occupa.

Nel caso di specie, invero, si palesa una chiara ed evidente violazione della normativa afferente alla valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari i quali, in palese spregio dell'art. 124 bis T.U.B., hanno concesso credito all'odierno ricorrente a seguito di verifiche del merito creditizio sommarie, incomplete e non attente ovvero senza il necessario espletamento di adeguate istruttorie sulle reali capacità reddituali della medesima.

Quanto appena rappresentato trova pieno e puntuale riscontro nella relazione predisposta dalla professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC nel procedimento *de quo*, Dott.ssa Werthhammer Gaia, la quale, nel valutare ex art. 68 comma 3 CCII se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore, ha evidenziato che **"lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124- bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).."** (Cfr. All. Pag. Relazione).

Com'è noto, il concorso colposo degli enti finanziatori nella situazione di sovraindebitamento del consumatore finisce inevitabilmente per elidere totalmente l'eventuale colpa del debitore ovvero per derubricare l'eventuale colpa grave in colpa lieve.

A suffragio dell'assunto si richiamano, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo, alcune significative e recentissime pronunce giurisprudenziali nel merito:

- **TRIB. NAPOLI 21.12.2018**: *"il debitore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto "l'intermediario" titolare di un ufficio di diritto privato e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di quest'ultimo di valutare il merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124- bis TUB, deve ritenersi che (omissis) avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un affido di diritto privato e, quindi della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovra*

indebitamento [...] la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del debitore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento".

- **TRIB. NAPOLI NORD, 21 Aprile 2021:** *"il concorso di colpa del creditore, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia dunque eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua connaturata incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali, specialmente se dettate dall'impellente assillo del danaro. [...] L'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto".*
- **TRIB. TORINO 1 giugno 2023:** *"Ai fini della meritevolezza del debitore, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza".*
- **TRIB. NOLA 18/01/2024:** *"la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve ogni*

qualvolta risulti indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti [...] la condotta imprudente degli enti finanziatori nella concessione del credito non può che incidere sulla valutazione della colpa del debitore, inducendo a escludere il profilo della colpa grave".

- **TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE 19/01/2024:** *"Alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata consistente nel fare ricorso a ripetuti finanziamenti, quale condizione idonea ad escludere per mancanza del requisito della meritevolezza l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, non può che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla, la considerazione del comportamento del finanziatore, rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione ex art.124 TUB del merito creditizio del debitore prima della conclusione del contratto di credito".*

Nel caso di specie l'odierno ricorrente ha richiesto l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per valutare il merito creditizio della medesima.

Pertanto, deve concludersi che anche nella denegata ipotesi nella quale la condotta del ricorrente, in merito alla formazione della sua debitoria, dovesse essere ritenuta "gravemente colposa" dal Giudicante (e, sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata in precedenza, corroborata da copiosa documentazione, tale non può essere ritenuta) la violazione della normativa in materia di valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari finanziari, nel caso di specie, non potrà che elidere qualsiasi eventuale profilo di colpevolezza del sig. Rendina ovvero derubricare eventuali profili di colpa grave in colpa lieve per tutte le ragioni poc'anzi esposte, le quali, come chiarito, trovano pieno conforto anche nella relazione predisposta dall'OCC.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 69 CCII ***"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se***

dissenziante, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Nell’auspicabile ipotesi di omologa del piano che *infra* verrà esposto, gli istituti di credito non potranno presentare opposizione o reclamo né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

5.1 Beni immobili

Il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili:

Natura	Ubicazione immobile	Cat. Catastale	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastale	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1 Fabbricati	Crandola Valsassina	A/7	100%	3	4006	1.391,85	230.000	290.000
2 Fabbricati	Crandola Valsassina	C/6	100%	3	4006	104,84	22.620	26.680

L’immobile sito in Crandola Valsassina non verrà messo a disposizione del piano del consumatore in quanto il piano prevede il pagamento del debito ipotecario in modo compatibile con la capacità reddituale del debitore.

Infatti, ai sensi dell’art. 67 c. 4 CCII, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

5.2 beni mobili registrati

Dalla visura P.R.A. che si produce il ricorrente non risulta proprietario di beni mobili registrati.

5.3 beni mobili – conti correnti – attività finanziarie

Il sig. Rendina è sottoscrittore di 2 piani di investimento:

- Fondo pensione VDAI di vecchiaia Nr. 082240106100613, valore lordo mensile euro 5.028 (3.326 netti) x 13 mensilità;
- Fondo pensione VOAUT pensione supplementare di vecchiaia nr. 073240101015914 valore lordo mensile euro 97,26 (64,35 netti) x 13 mensilità

Il debitore è altresì titolare:

- di un libretto postale il cui saldo ammonta al 28/02/2025 ad euro 5.000,00;
- di un rapporto conto corrente il cui saldo contabile ammonta a euro 822,90 alla data del 26/02/2025.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 9.213,00.

6. SITUAZIONE REDDITUALE

Il ricorrente percepisce una pensione ammontante ad euro 44.200,00 annui (euro 3.683,00 mensili) e risulta essere l'unico percettore di reddito all'interno del suo nucleo familiare.

— OMISSIS —

7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il ricorrente ha prodotto il certificato dello stato di famiglia (All. nr. 5) dal quale emerge la seguente composizione del nucleo familiare:

- **GABRIELE RENDINA** (ricorrente), Codice Fiscale RNDGRL53E09F205S, NATO A Milano (MI) in data 09/05/1953 e residente in CRANDOLA VALSASSINA (LC) in Via San Giovanni n. 2 A, cap 23832;

— OMISSIS —

8. ELENCO SPESE MENSILI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare della ricorrente si indicano di seguito le spese necessarie al sostentamento del medesimo.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	690
Cura della persona	100
Riscaldamento	290
Assicurazione, bollo manutenzione, benzina	200
Telefonia Internet	100
Utenze	170
Manutenzione casa	80
Assicurazione casa e infortuni	72
Medicine	90
TARI	11
TOTALE SPESE	1.803

Come attestato anche dalla dall'OCC nella propria relazione "le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue", vieppiù in considerazione del noto e generalizzato aumento del costo delle utenze (gas ed elettricità su tutte) e dell'ingente crescita dell'inflazione. Si precisa, in ogni caso, che le voci di costo, secondo la tabella sopra illustrata, si riferiscono all'alimentazione e alle spese minime necessarie per soddisfare le esigenze principali

del ricorrente e della propria famiglia e che tutto è calcolato ed impostato nell'ottica del risparmio e della miglior economia.

9. PAGAMENTO DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi e dal compenso per il legale.

- Il compenso per l'OCC, (compreso il professionista nominato Gestore della crisi), è stato determinato in complessivi euro 7.540,88, oltre oneri per totali euro **euro 9.439,07** così come specificato nella tabella di seguito riportata e nel preventivo sottoscritto dall'odierno ricorrente (all. nr. 10).

Si precisa che l'odierno ricorrente ha già provveduto al pagamento di euro 250,34 per l'istanza di nomina gestore ed euro 2.565,00 in acconto delle competenze dell'OCC il tutto per complessivi euro 2.815,34.

In ossequio al disposto dell'art.6 lett.a del D.Lgs. nr. 14 del 12/1/2019, il compenso dell'OCC sarà corrisposto integralmente durante tutta la durata del piano.

Compenso OCC	2.639,31
Iva 22%	580,65
Totale quota OCC	3.219,96
Compenso Gestore	4.901,57
Cassa 4%	196,06
Iva 22%	1.121,48
Totale quota Gestore	6.219,11
TOTALE	9.439,07
Acconti già corrisposti	-2.815,34
TOTALE	6.623,73

- Il compenso per l'assistenza legale alla procedura è stato quantificato dall'Avv. Antonio Fiorito, in complessivi euro 3.500,00.

Al suddetto importo andranno aggiunte spese generali Iva e cpa, per un totale di euro 5.106,92 come esplicitato nella tabella di seguito riportata.

Onorari	3.500,00
Spese generali ex art. 13 (15%)	525,00
Cassa Avvocati (4%)	161,00
Iva 22%	920,92
Acconto	-500,00
TOTALE	4.606,92

Nello specifico, il Sig. Rendina provvederà al saldo delle spese di procedura, per un totale di complessivi euro 11.230,65 nel termine di 8 mesi a partire dal mese successivo dall'omologa del Piano (quanto al compenso dell'Avv. Antonio Fiorito), e durante tutta la durata del piano quanto al compenso dell'OCC e del Gestore nominato.

10.SITUAZIONE DEBITORIA – PASSIVO ACCERTATO

In virtù delle informazioni e della documentazione fornita dal ricorrente, nonché degli ulteriori accertamenti posti in essere dal Gestore della crisi, anche a mezzo di accesso alle banche dati pubbliche (**All. 2**) e richiesta di precisazione dei crediti, è stato accertato che il passivo della ricorrente ammonta complessivamente ad **Euro 150.308,72**, somma alla quale devono aggiungersi i compensi dovuti all'OCC e all'*advisor* del ricorrente, quantificate in **euro 11.230,65**.

10.1 PREVISIONE DEGLI INTERESSI SUL CREDITO IPOTECARIO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI MORATORIA

Con riguardo al credito ipotecario dell'Istituto BNL, in ossequio alla tassativa disposizione di cui all'articolo 67, comma 4, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si precisa che la proposta avanzata dall'odierno ricorrente riconoscerà integralmente al creditore privilegiato Banca Nazionale del Lavoro gli interessi legali maturandi durante l'intero periodo di dilazione del pagamento, conformemente al principio secondo cui la moratoria concessa ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non può comportare alcun pregiudizio economico per i titolari di tali diritti di prelazione.

Considerato che il ricorrente intende procedere al soddisfacimento integrale del credito ipotecario entro 44 (quarantaquattro) mesi dall'eventuale omologa, attraverso un meccanismo di pagamento dilazionato che garantisca la sostenibilità economica dell'operazione senza compromettere le esigenze di sostentamento del nucleo familiare, gli interessi legali ammontano complessivamente ad euro 4.461,89.

Tale importo è stato determinato sulla base di un calcolo temporale che considera la durata effettiva della dilazione, corrispondente a milletrecentotrentanove giorni complessivi, applicando il metodo dell'interesse semplice secondo la formula civilistica tradizionale.

Pertanto il capitale, comprensivo degli interessi legali maturandi, ammonta a euro 65.275,49, somma che verrà integralmente corrisposta al creditore ipotecario secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

10.2 RIEPILOGO SITUAZIONE DEBITORIA

A seguire, si riporta in forma tabellare la situazione sintetica del passivo accertato della ricorrente, la quale trova riscontro nella Relazione predisposta dal Gestore (**cfr. All. 1 Relazione**).

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Privilegiato	Chirografario
O.C.C. Camera di Commercio Lecco-Como	6.623,73	Spese in grado di privilegio	6.623,73		
Avv. Antonio Fiorito	4.606,92	Spese in prededuzione	4.606,92		
Banca Nazionale del Lavoro	60.813,60	Credito ipotecario		60.813,60	
Banca Nazionale del Lavoro (interessi legali)	4.461,89	Credito ipotecario		4.461,89	
Banca Nazionale del Lavoro	27.450,00	Credito chirografario			27.450,00
Intesa Sanpaolo (ceduto a Kruk Italia Srl)	2.425,83	Credito chirografario			2.425,83
Intesa Sanpaolo (ceduto a Kruk Italia Srl)	13.910,34	Credito chirografario			13.910,34
Intrum (ex intesa Sanpaolo)	9.459,18	Credito chirografario			9.459,18
Findomestic (ceduto a Kruk Italia Srl)	11.356,68	Credito chirografario			11.356,68
Unicredit (ceduto a Kruk Italia Srl)	8.176,82	Credito chirografario			8.176,82
Younited SA (ceduto a Kruk Italia Srl)	7.395,43	Credito assistito da Decreto Ingiuntivo			7.395,43
American Express Italia Srl	12.254,38	Credito chirografario			12.254,38
TOTALE	161.539,37		11.230,65	65.275,49	85.033,23

11.PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Alla luce della delineata situazione patrimoniale, reddituale e debitoria, l'odierno ricorrente intende mettere a disposizione del ceto creditorio la somma totale di **euro 81.736,72**.

La proposta, segnatamente, prevede:

- Il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione (OCC, Advisor);
- Il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati;
- Il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari nella misura del 5,757%

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Importo pagamento
Banca Nazionale del Lavoro	60.813,60	Privilegio	100%	60.813,60
Banca Nazionale del Lavoro (interessi legali)	4.461,89	Privilegio	100%	4.461,89
Banca Nazionale del Lavoro	27.450,00	Chirografario	5,757%	1.580,29
Intesa Sanpaolo (ceduto a Kruk Italia)	2.425,83	Chirografario	5,757%	139,65
Intesa Sanpaolo (ceduto a Kruk Italia)	13.910,34	Chirografario	5,757%	800,82
Intesa Sanpaolo (ceduto a Intrum Italia Spa)	9.459,18	Chirografario	5,757%	544,56
Findomestic (ceduto a Kruk Italia)	11.356,68	Chirografario	5,757%	653,80
Unicredit (ceduto a Kruk Italia)	8.176,82	Chirografario	5,757%	470,74
Younited SA (ceduto a Kruk Italia Srl)	6.228,54	Chirografario	5,757%	358,58
American Express Italia	12.254,38	Chirografario	5,757%	705,49
Spese in prededuzione				
Compenso O.C.C. (O.C.C. Camera di Commercio)	6.623,73	Prededuzione	100%	6.623,73
Compenso Avv. Fiorito	4.606,92	Prededuzione	100%	4.606,92

11.1 pagamento integrale ed in prededuzione (dal primo mese sino all'ottavo mese successivo all'omologa):

pagamento integrale ed in prededuzione (dal primo mese sino all'ottavo mese successivo all'omologa):

- del legale quanto alla quota di euro 4.606,92 e degli altri oneri di procedura;

11.2 pagamento integrale ed in privilegio (dal primo mese sino all'ottavo mese successivo all'omologa):

- dell'OCC quanto al pagamento delle prime 8 rate su 44, dell'importo cadauna di euro 150,53 per il totale importo di euro 6.623,73;
- della Banca Nazionale del Lavoro quanto al pagamento delle prime 8 rate su 44, dell'importo cadauna di euro 1.100,00;

	GRADO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MENSILE	Numero rate
COMPENSO AVV. FIORITO	Prededuzione (100%)	4.606,92	575,86	8
COMPENSO OCC	Privilegio (100%)	6.623,73	150,53	8 di 44
BNL	Privilegio (100%)	60.813,60	1.100,00	8
TOTALE			1.826,39	8

11.3 pagamento, a partire dal nono mese successivo all'omologa, dei crediti privilegiati nella misura del 100% e dei crediti in chirografo nella misura del 5,757%:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	GRADO	%	IMPORTO RATA	N. RATE	TOTALE
OCC	5.419,41	Privilegio	100	150,54	36	5.419,41
Banca Nazionale del Lavoro	52.013,60	Privilegio (Ipoteca di primo grado)	100	1.444,82	36	52.013,60
Banca Nazionale del Lavoro	4.461,89	Privilegio (ipoteca di primo grado)		123,94	36	4.461,89
Banca Nazionale del Lavoro	27.450,00	Chirografario	5,757	43,89	36	1.580,29
Intesa Sanpaolo (ceduto a Kruk)	2.425,83	Chirografario	5,757	3,88	36	139,65

Intesa Sanpaolo (ceduto a Kruk Italia)	13.910,34	Chirografario	5,757	22,46	36	800,82
Intesa Sanpaolo (ceduto a Intrum Italia Spa)	9.459,18	Chirografario	5,757	15,13	36	544,56
Findomestic (ceduto a Kruk Italia)	11.356,68	Chirografario	5,757	18,16	36	653,80
Unicredit (ceduto a Kruk Italia)	8.176,82	Chirografario	5,757	13,08	36	470,74
Younited SA (ceduto a Kruk Italia Srl)	6.228,54	Chirografario	5,757	9,10	36	358,58
American Express Italia	12.254,38	Chirografario	5,757	19,60	36	705,49

in 36 (trentasei) rate mensili **di euro 1.864,60** a decorrere dal mese successivo all'omologa, per un totale di **euro 67.125,60**

E, per miglior chiarezza del lettore, di seguito si produce lo sviluppo del piano nell'arco temporale:

	Dal primo all'8° mese	Dal nono al 44° mese	GRADO
Avv. Fiorito	575,86		PREDEDUZIONE
OCC BNL	1.250,53		PRIVILEGIO
OCC BNL		1.719,30	PRIVILEGIO
Creditori chirografari		145,30	CHIROGRAFARI
TOTALE	1.826,39	1.864,60	

Il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto si fonda su una più che concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori secondo le rispettive cause di prelazione, sebbene in via dilazionata e parziale per i crediti in chirografo, con il conseguimento di una soddisfazione non inferiore a quella presumibilmente ottenibile in via liquidatoria.

La fattibilità del piano è riconducibile alla ragionevole certezza della pensione percepita dal ricorrente, il quale è in grado di coprire integralmente la rata mensile proposta.

12.SULLA MORATORIA ULTRANNUALE DEI CREDITI PRIVILEGIATI

L'articolo 67, comma 4, del CCII, come modificato dal Correttivo *ter*, prevede che *"la proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali."*

La richiamata disposizione, a una prima lettura, potrebbe essere interpretata nel senso che il debitore sia obbligato a pagare i crediti privilegiati entro il termine massimo di due anni, senza possibilità di ulteriori dilazioni.

Tuttavia, sulla base di un'interpretazione più approfondita, supportata dalla giurisprudenza e dalla *ratio* della normativa, è possibile ritenere che il termine biennale previsto dall'articolo 67, comma 4, CCII non ha natura imperativa, ma dispositiva.

A piena riprova dell'assunto si rileva che la giurisprudenza ha più volte affrontato il tema della moratoria ultrannuale nel piano del consumatore, ammettendo la possibilità di dilazioni oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che vengano rispettate determinate condizioni.

Giova richiamare, a titolo esemplificativo ma non certo esaustivo, alcune delle più importanti pronunce sul tema della Suprema Corte:

- **Cassazione Civile, Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834:**

"Negli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e nei piani del consumatore, è possibile prevedere una dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre il termine di un anno previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, purché ai

titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto o, nel caso del piano del consumatore, sia data loro la possibilità di esprimersi sulla proposta;

- **Cassazione Civile, Sez. I, 20 agosto 2020, n. 17391:**

"La dilazione di pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore non determina un problema di fattibilità giuridica, ma influisce sulla valutazione di convenienza per i creditori. Il giudice può omologare il piano se ritiene che il credito dell'opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria";

- **Cassazione Civile, Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 576:**

"Nel piano del consumatore è ammissibile la previsione della dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, dei crediti assistiti da privilegio, purché i creditori possano esprimere le proprie osservazioni e il giudice valuti la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria."

La ratio sottesa all'introduzione della L. 3/2012, d'altronde, è quella di offrire al soggetto sovraindebitato una seconda *chance*, mediante il superamento della crisi e di garantire ai creditori una soddisfazione più efficace rispetto all'alternativa liquidatoria.

Un'interpretazione particolarmente restrittiva del termine di moratoria contrasterebbe con questa *ratio*, a discapito dell'efficacia delle procedure di composizione della crisi.

La natura non imperativa del termine biennale, a ben vedere, mira proprio a facilitare la ristrutturazione del debito, consentendo al debitore di sospendere temporaneamente i pagamenti per ripristinare l'equilibrio finanziario.

Circoscrivere la durata della moratoria in due anni contrasterebbe con la ratio sottesa all'introduzione della L. 3/2012.

13.SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA EX ARTT. 67 E SS CCII

Ebbene, alla luce dell'esposizione delle vicende occorse al sig. Rendina, sulla base della documentazione versata in atti, è possibile affermare che sussistono tutti i

requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'ammissione del ricorrente alla presente procedura

13.1 Requisiti soggettivi

L'odierno ricorrente:

- A. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.Lgs. nr.14 del 12/1/2019) né a quelli della previgente L. 3/2012 e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della predetta legge;
- B. non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- C. non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
- D. non risulta alcun procedimento penale a suo carico, come si evince dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti;
- E. risulta essere persona fisica sovraindebitata meritevole. Il sig. Rendina non ha assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle. Non è possibile, quindi, ascrivere un'ipotesi di dolo o colpa grave alla medesima in relazione alla formazione del suo indebitamento;
- F. ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

13.2 Requisiti oggettivi

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo di cui all'art. 2 comma 1 lett. C) a fronte dello *"stato di crisi o di insolvenza del [...] del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o per il caso di crisi o insolvenza"*, laddove per "insolvenza" si intende *"lo stato del debitore che si*

manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

14.SPESE DELLA PROCEDURA

Le spese complessive per la presente procedura sono rappresentate:

- dal compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi;
- dal compenso dell'*advisors* del ricorrente. Sul punto, preme a questa difesa rappresentare che, sebbene l'assistenza legale dello scrivente in favore dell'odierno ricorrente sia stata prestata effettivamente in tutte le fasi della procedura prodromiche al deposito del presente ricorso, il compenso è stato determinato in euro 3.500,00 oltre accessori di legge;
- l'imposta di registro della eventuale sentenza pari, stimata in € 300,00, da porsi a carico del debitore;
- gestione conto corrente della procedura euro 100,00.

15.RISERVA DI ULTERIORI PRODUZIONI DOCUMENTALI

Il debitore si riserva, nell'interesse del ceto creditorio e nell'eventualità di osservazioni del Giudicante, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni documentali ritenute necessarie dal giudicante ovvero dagli Organi della procedura.

16.CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, rappresentato e considerato,

il ricorrente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 CCII e ss.

VOGLIA

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 67 ss. del CCII per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento;
- disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del CCII che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né trattenute somme per la cessione del quinto e né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- omologarsi il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che per la procedura in epigrafe sono state anzitempo versate le somme di euro 98,00 a titolo di contributo unificato e di euro 27,00 a titolo di diritti forfettizzati di cancelleria.

Roma/Lecco, 10 ottobre 2025

Con osservanza

Avv. Antonio Fiorito

Si offre in comunicazione copia della seguente documentazione:

1. Relazione gestore della crisi;
2. CRIF Sig. Rendina;
3. Visura CR Consulting Srl;
4. Bilanci;
5. Modelli 730;
6. Mutuo BNL;
7. Cedolino pensione;
8. Certificato anagrafico;
9. Cessione del quinto;
10. Prestito Findomestic;
11. Visura catastale;
12. Decreto ingiuntivo Younited.